



Alle Organizzazioni Professionali Agricole

Ai rivenditori di prodotti fitosanitari

Alle aziende agricole in indirizzo

Oggetto: trattamenti fitosanitari e apicoltura

In concomitanza dei prossimi trattamenti fitosanitari alle colture, in particolare quelle viticole ed olivicole, si ricorda a tutti gli agricoltori che la legge regionale della Toscana che disciplina l'apicoltura, L.R. 21/2009, all'art. 10 prescrive quanto segue:

- **Art. 10 - Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche**

1. E' vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

2. La Regione Toscana, sentite le province e le comunità montane, individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico nelle quali è vietato l'uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.

3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.

4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all'interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

In particolare si segnala l'obbligo (comma 4) di provvedere allo sfalcio, interrimento e/o asportazione delle fioriture spontanee presenti al momento dei trattamenti fitosanitari.

Ricordiamo inoltre che, i tecnici della ns. associazione, anche su indicazione degli apicoltori, provvederanno ad attivarsi in merito alle riscontrate o segnalate inosservanze alla norma citata.

Si chiede alle OO.PP.AA. e ai rivenditori di prodotti fitosanitari di dare la massima diffusione tra i propri associati e clienti delle disposizioni sopra indicate

Il Presidente
Duccio Pradella

Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani